



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

dott. Felice Manna	<i>Presidente - rel.</i>
dott.ssa Giulia Iofrida	<i>Componente</i>
dott. Andrea Gentili	<i>Componente</i>
dott. Cristiano Valle	<i>Componente</i>
dott.ssa Irene Ambrosi	<i>Componente</i>

letti gli atti,

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Premesso:

Frank Ferlisi, quale soggetto designato all'atto del deposito del contrassegno "PACE TERRA DIGNITA'" ha presentato la relativa lista, accompagnata dalle sottoscrizioni di elettori, alla cancelleria della Corte d'appello di Palermo, Ufficio elettorale circoscrizionale "Italia insulare".

Con provvedimento del 3 maggio 2024, detto Ufficio ha ricusato detta lista perché 190 delle sottoscrizioni dovevano considerarsi prive della prescritta autenticazione e solo 14.621 risultavano regolarmente corredate del certificato elettorale richiesto dall'art. 38-*bis*, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 108 del 2021.



Proposto ricorso dinanzi a questo Ufficio elettorale nazionale da parte del predetto delegato della lista "PACE TERRA DIGNITA'", l'Ufficio elettorale circoscrizionale nelle sue controdeduzioni in data 5.5.2024 dava atto che successivamente alla comunicazione del provvedimento di ricusazione i delegati della lista, entro il termine ultimo fissato per le ore 12 del 5 maggio 2024 avevano depositato ulteriori 524 certificati elettorali, dei quali l'Ufficio aveva verificato l'autenticità e la corrispondenza ad altrettante sottoscrizioni che figuravano già agli atti, ma che risultavano sprovviste dei relativi certificati elettorali. Pertanto, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso, essendo stata superata la soglia minima di 15.000 sottoscrizioni debitamente autenticate e corredate dai relativi certificati elettorali.

Considerato:


1. - Due i motivi di ricorso.

1.1. - Col primo si deduce che la facoltà d'integrazione documentale, prevista dall'art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), doveva essere consentita anche nel caso di specie, essendo riferita a documenti comunque presentati nei termini, mancanti solo di elementi accessori (come appunto l'indicazione esplicita della qualifica del soggetto autenticatore), come era avvenuto nel caso di specie, tenuto conto che il soggetto autenticatore era, comunque, dotato della qualifica necessaria, sicché l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale avrebbe dovuto riunirsi nuovamente alle ore 12 del giorno successivo a quello della decisione sulle liste, per sentire eventualmente i delegati delle liste di candidati contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali, come pure stabilito dall'art. 22 d.P.R. n. 361 del 1957, applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 51 legge n. 18 del 1979.

1.2. - Il motivo è infondato.


Com'è noto, le firme degli elettori della circoscrizione che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo devono essere

autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nel primo comma dell'articolo 14 legge n. 53 del 1990, nel testo attualmente vigente, ove si legge che *«Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste ...omissis... dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 ...omissis... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse».*



Al successivo comma 2 dell'art. 14 legge cit. è stabilito che *«L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».*

L'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, prevede, poi, quanto segue: *«l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del*



dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.».

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte evidenziato che, in materia di presentazione delle liste elettorali, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, l'autenticazione deve essere effettuata da pubblico ufficiale di seguito alla sottoscrizione, il quale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio, precisando che le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della lista, sono requisiti prescritti *ad substantiam* e non surrogabili (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022; Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4199 del 25/05/2022; Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 2941 del 07/05/2019; v. anche Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4210 del 26/04/2023).

Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono, dunque, un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della lista o delle candidature, e non un semplice elemento di prova integrabile *aliunde* (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022; Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 3022 del 09/05/2019).

Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste devono, pertanto, essere autenticate, nel rispetto, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, comma 2, n. 445 del 2000, che devono ritenersi previste a pena di nullità.


Sono, in particolare, elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 2490 del 15/05/2015; Cons. Stato Sez. III, Sentenza n. 3022 del 09/05/2019).

L'autentica della dichiarazione di accettazione delle candidature è indefettibile requisito prescritto *ad substantiam* e non integrabile *aliunde*, in quanto funzionale a garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni medesime (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022; Cons. Stato, sez. V, 08 maggio 2013, n. 2500 e 11 febbraio 2013, n. 779).

La mancanza o la irrivalenza di detto elemento essenziale della fattispecie determina non la mera irregolarità, ma la nullità insanabile della sottoscrizione, e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature (v. ancora Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022).

In base alla disciplina nella specie applicabile, dunque, e con specifico riferimento alla censura formulata, per una valida autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori che presentano la lista dei candidati alle elezioni non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per rendere chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori di quest'ultimo, è necessaria l'indicazione, oltre che della identità, anche della qualifica rivestita, a pena di nullità dell'atto (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4204 del 25/05/2022; Cons. Stato, Sez. II, Sentenza n. 4199 del 25/05/2022).

Nel caso di specie, il soggetto autenticante si è limitato ad apporre la propria firma in calce alla certificazione di autenticità delle



sottoscrizioni, senza indicare la sua qualifica e la conseguente legittimazione quale pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione.

2. - Col secondo motivo si deduce che, anche a voler concedere che 190 sottoscrizioni siano invalide, la mancata presentazione di appena 522 certificati elettorali su 15.143 sottoscrizioni sicuramente valide non sarebbe argomento per condurre alla riconsiderazione della lista.

Richiama, al riguardo, la giurisprudenza del Cons. Stato, n. 505 del 1999 e, segnatamente, Adunanza Plenaria n. 23 del 1999, che nell'interpretare gli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 570 del 1960, ha ritenuto che non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione.

2.1. - Il motivo è fondato.

L'art. 22 del D.P.R. n. 361 del 1957, al pari dell'art. 33 del D.P.R. n. 570 del 1960, non prevede come automatica causa di riconsiderazione della lista la mancata presentazione dei certificati elettorali dei sottoscrittori.

La citata giurisprudenza del Cons. Stato, nell'analoga fattispecie riferita al D.P.R. n. 570 del 1960, ha ritenuto, infatti, che:

«il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può riconsiderare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulta che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune"; nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione); qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale riconsidera la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo unico».

Nella specie, dalle controdeduzioni svolte dall'Ufficio elettorale circoscrizionale "Italia insulare" risulta che entro le ore 12 del 5 maggio 2024 (intendi, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, D.P.R. n. 361 del 1957,

richiamato dall'art. 51 della legge n. 18 del 1979) i delegati della lista in oggetto hanno depositato ulteriori 524 certificati elettorali, di cui detto Ufficio circoscrizionale ha riscontrato autenticità e corrispondenza alle altrettante sottoscrizioni già in atti, che sommate alle 14.621 sottoscrizioni già riscontrate come valide superano la soglia minima fissata, per le elezioni in corso, in 15.000.

Tale nuova produzione documentale deve ritenersi, anche a stregua della citata giurisprudenza amministrativa, ammissibile perché di carattere formale, e dunque idonea a integrare il requisito mancante.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la lista "PACE TERRA DIGNITA'" deve essere ammessa.


P.Q.M.

l'Ufficio elettorale nazionale accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto ammette la lista "PACE TERRA DIGNITA'"
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2024.

I Componenti:


Antonio Tufano
Alessandro Furlan
Cristiano V. B.
A.

Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi 06 MAG 2024 h. 17:53

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE
NAZIONALE



Direttore
Giuseppe Mestri

